

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, rubricata sub n. 8857 del R.G.2017,

tra

C.A., (C.F.: (...)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ...

- *attore* -

e

A.O.F., (C.F: (...)), rappresentato e difeso dall'avv. ...

- *convenuta* -

Oggetto: danno endofamiliare

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(FATTO E DIRITTO)

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, C.A. conveniva in giudizio A.O.F. al fine di accertare sia la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale imposti dal matrimonio a carico della convenuta in favore del coniuge in stato di grave malattia, che l'allontanamento non autorizzato del figlio minore dalla casa coniugale e dal padre, minando il loro rapporto attraverso condotte delegittimanti della figura paterna e per l'effetto condannarla al risarcimento in via equitativa dei danni morali ed esistenziali. Inoltre, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali relativa alla lite pendente dinanzi al Tribunale di Messina avente ad oggetto la divisione giudiziale della casa coniugale.

A sostegno della domanda, l'attore riferiva di un *menage* familiare privo di significative problematiche, preceduto da un periodo di circa tre anni di convivenza tra le parti in causa, prima di convolare a nozze, laddove gli odierni contraddittori divenivano anche genitori.

Dopo le nozze, l'istante riferiva di aver acquistato la casa coniugale versando l'anticipo con propri denari e contraendo un mutuo per il pagamento del saldo prezzo, nonostante l'immobile venisse intestato formalmente ad entrambe le parti.

Nel luglio 2016, a causa di una polmonite, l'attore subiva un ricovero nel corso del quale veniva attinto da un ictus che lo rendevano totalmente inabile al lavoro, con necessità di essere costantemente assistito nelle mansioni quotidiane.

Da quel momento, il rapporto coniugale incontrava una china discendente che determinava la separazione dei contraddittori, dovuta alla mancata disponibilità della convenuta a prestare quella continua assistenza che le mutate condizioni di salute di C.A. richiedevano.

Infatti, a distanza di pochi mesi (settembre 2016) dall'ictus, cessato il ricovero dell'attore presso una struttura riabilitativa, non avendo intenzione di assisterlo materialmente e moralmente, la convenuta si trasferiva ad Otranto presso la propria famiglia di origine, portando con sé il figlio minore che provvedeva ad iscrivere in un istituto scolastico salentino.

L'attore assumeva che le fasi della separazione fiaccavano il suo stato d'animo in maniera significativa - tanto da dover fare ricorso più volte alle cure del Pronto Soccorso e dei relativi specialisti - portandolo a dare impulso alla separazione giudiziale con domanda di addebito a carico della convenuta.

L'iniziale ricorso per la separazione contenziosa veniva successivamente trasformato in consensuale nella speranza di riconquistare un rapporto sereno con il figlio, che se la auspicata circostanza non si verificava al punto di dover nuovamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un ammonimento della convenuta che si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di separazione.

1.2. Si costituiva A.O.F. la quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta da C.A., in ordine alla domanda risarcitoria per danno endofamiliare, ritenendola affatto destituita di fondamento al limite della temerarietà.

Allo stesso modo, la convenuta evidenziava che la spese legali sostenute e sostenende riferite al giudizio di divisione della casa coniugale, pendente tra le parti e richieste nel presente giudizio, non potevano formare oggetto di specifica domanda poiché sarebbero state regolate nella causa relativa.

2. La causa veniva istruita con produzione documentale.

All'udienza del 15 luglio 2021, le parti precisavano le conclusioni, con trattazione scritta in ossequio alle disposizioni sulla nota emergenza sanitaria, e la causa trattenuta per la discussione con termini ex art. 190 c.p.c.

3. Preliminarmente, va precisato che con note in pendenza dei termini per il deposito delle comparse di replica, l'attore ha depositato documentazione che non potrà trovare domicilio nel presente

giudizio in ragione del noto principio sulle preclusioni processuali che impedisce di acquisire documenti versati in atti nella fase decisoria.

4. Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.

4.1. Sul danno endofamiliare.

Nel rapporto coniugale, il danno endofamiliare può derivare dalla accertata sussistenza di diverse condotte ascrivibili ad uno dei componenti il nucleo familiare che siano idonei a ledere la dignità e l'onore ovvero la reputazione di un coniuge.

Per dare l'idea della fattispecie, a titolo esemplificativo, sovviene la violazione dell'obbligo di fedeltà quando sia così grave da offendere la dignità e la rispettabilità del consorte, i comportamenti violenti, discriminatori o sleali che siano lesivi della persona stessa e della sua integrità psicofisica.

Simili situazioni generalmente si traducono in domande di addebito spiegate nelle cause di separazione e tuttavia giustificano anche la richiesta risarcitoria allorquando, incidendo sui beni essenziali della vita, producono un danno ingiusto.

La violazione dei doveri coniugali, quando comporta la lesione di diritti costituzionalmente protetti, come la salute fisica e psichica, l'integrità morale, la dignità, l'onore e la reputazione, può costituire un illecito civile risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c..

4.2. Nel caso che ci occupa, le censure mosse dall'attore all'indirizzo della A. riguardano il venir meno della convenuta ai propri doveri coniugali in ragione della mancata assistenza morale e materiale in favore del marito in occasione dei gravi problemi di salute da cui è stato attinto nel luglio del 2016, che gli hanno provocato una invalidità totale al punto di renderlo incapace di provvedere autonomamente ai fabbisogni quotidiani.

Il difetto di assistenza e la separazione di fatto intervenuta nel Settembre successivo, mediante il ritorno ad Otranto della convenuta assieme al figlio minorenne presso la famiglia di origine, sono state stigmatizzate dall'attore nel ricorso per separazione giudiziale con addebito, depositato dinanzi al Tribunale di Messina.

Detto giudizio è stato definito dalle parti giungendo ad un accordo che gli ha consentito di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale.

Pertanto, il decreto di omologa delle condizioni di separazione coniugale fissate di comune accordo dalle parti diviene elemento dirimente della controversia sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante in quanto esso non contiene alcuna pronuncia di addebito che costituisce, in base ai principi della responsabilità aquiliana, il presupposto cui agganciare la richiesta risarcitoria e ciò sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere il fondamento della pretesa avanzata dalla convenuta.

Tuttavia, pur volendo considerare i canoni ermeneutici tracciati dall'organo di nomofilachia (cfr. in tal senso, Cass. n.18853/2011) in casi simili, che, prendendo le mosse da una richiesta risarcitoria

avanzata autonomamente da un coniuge nei confronti dell'altro conseguente alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sebbene fra gli stessi fosse intervenuta separazione consensuale, in cui si afferma che "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi di dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza della pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni", l'odierno Giudicante giunge a differenti conclusioni sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Invero, il presupposto da cui muove la citata pronuncia è che all'interno del rapporto coniugale la violazione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quali la salute, l'immagine, la riservatezza, le relazioni sociali, la dignità del coniuge, e via dicendo possa trovare tutela indipendentemente dal fatto generatore della loro stessa lesione, come se la separazione dei coniugi, in conseguenza della quale la pretesa risarcitoria viene invece azionata, sia avulsa dalla violazione degli specifici doveri che hanno determinato il venir meno della convivenza tra costoro.

Il richiamato insegnamento, ad avviso di chi scrive, sconta dei limiti sia sostanziali che processuali. Nelle motivazioni dell'anzidetto arresto della Corte Regolatrice si legge che "non è rinvenibile né una norma di diritto positivo né ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento" ben potendo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio integrare gli estremi dell'illecito civile indipendentemente dalla sanzione dell'addebito.

Pur condividendo tale generale affermazione di principio, diviene difficile tradurlo concretamente laddove la violazione dei suddetti doveri venga invocata dal coniuge asseritamente leso a seguito della separazione e dunque dell'accertata improseguibilità della convivenza a seguito di una condotta che avrebbe, a detta dello stesso danneggiato, inequivocabilmente causato la rottura del *consortium familiae*.

Infatti, è proprio lo specifico collegamento tra causa ed effetto, implicito nella stessa domanda risarcitoria, a far sì che la violazione dei suddetti doveri assuma rilevanza in quanto sia stata determinante dell'improseguibilità della convivenza, ove si consideri che diversamente opinando si verrebbe a rinnegare l'essenza stessa del vincolo matrimoniale, fondato sulla libertà non solo del consenso iniziale, ma anche della sua permanenza nel prosieguo del rapporto.

In altri termini il danno non patrimoniale in tanto può essere invocato in quanto sia stato conseguenza della separazione coniugale posto che l'illecito si consuma all'interno del rapporto matrimoniale, che quand'anche non avente natura meramente contrattuale, è pur sempre il vincolo dal quale discendono gli specifici obblighi e diritti reciproci in capo ai contraenti.

Pertanto ove si escludesse il rapporto di accessorietà tra addebito e domanda risarcitoria verrebbe necessariamente meno l'ingiustizia del danno derivante dalla condotta che è stata foriera, proprio perché posta in essere in violazione degli specifici obblighi derivanti dal matrimonio, del mutamento dello stesso rapporto di coniugio.

L'accertamento che non vi è stata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio o che l'inosservanza di essi si è innestata in un rapporto già esaurito non può infatti non escludere alla radice la sussistenza del danno ingiusto sul quale si fonda la pretesa risarcitoria. Peraltro, la proclamata autonomia di quest'ultima rispetto a quella dell'addebito non può non avere innegabili ricadute anche sul piano del dedotto e del deducibile atteso che proprio perché trattasi di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il medesimo deve essere necessariamente azionato nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguente preclusione di un'azione successiva che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con il giudicato già in precedenza formatosi sulla separazione.

Del resto, venendo alla disamina dei profili più strettamente processuali, ove il rapporto tra le due domande non potesse porsi in termini di necessaria accessorietà, la conseguenza non potrebbe che essere quella, all'evidenza paradossale, dell'inammissibilità della domanda risarcitoria nell'ambito del giudizio di separazione.

Invero configurandosi la connessione per accessorietà in presenza in uno stesso giudizio di due o più obbligazioni che siano tra loro in rapporto di subordinazione o tra le quali sussista un vincolo di consequenzialità logico-giuridica, in forza della quale una delle pretese trovi la sua ragione giustificatrice nell'altra, il Giudice non potrebbe che, malgrado la diversità del rito applicabile alla domanda di separazione, assoggettato alla camera di consiglio, e a quella risarcitoria, disciplinata nelle forme del rito ordinario di cognizione, procedere all'esame del risarcimento richiesto nell'ambito dello stesso processo, in applicazione dei principi di economia processuale e del vincolo del giudicato che si estende non soltanto alle questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e dunque costituenti l'oggetto della decisione, ma anche alle questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, ciò nondimeno un presupposto logico - essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso.

Esclusa pertanto sulla base delle argomentazioni appena esposte l'autonomia della domanda del risarcimento del danno morale ed esistenziale azionata dall'attore rispetto alla separazione giudiziale, deve nella fattispecie concludersi per il rigetto della domanda al cui esame osta l'insussistenza della pronuncia di addebito della separazione tra le medesime parti, incontrovertibilmente esclusa dalla definizione del procedimento di separazione in via consensuale tra le parti (cfr. in tal senso, Sent. Trib. Roma 25 giugno 2015, n.57424/2013 R.G.).

Alla luce di quanto detto, oltre alla inammissibilità già pronunciata delle istanze istruttorie, rimangono irrilevanti le ragioni che hanno spinto C.A. a prestare il proprio consenso alla trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.

Rimangono altresì irrilevanti in questa sede le circostanze che hanno indotto l'attore a dare impulso all'azione ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della convenuta al fine di accertare il suo inadempimento con riguardo agli accordi inseriti nel decreto di omologa della separazione nonché a dare impulso al procedimento penale che vede imputata la convenuta in ragione della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, i quali costituiranno il presupposto logico-giuridico, alla stregua dei principi illustrati appena sopra, di una eventuale differente domanda risarcitoria in ipotesi di definitivo accertamento delle citate condotte a carico di A.O.F..

4.3. Infine, non può trovare domicilio nel presente giudizio alcuna richiesta risarcitoria che abbia ad oggetto le spese legali sostenute e sostenende nel giudizio di divisione compulsato dall'attore poiché sarà evidentemente lo stesso Giudice assegnatario della causa a regolare le spese di lite secondi i principi dettati dall'art. 91 c.p.c..

5. Spese di lite.

La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla domanda principale rappresenta giusta ragione per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande dell'attore;
- b) compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Lecce, il 18 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.